

1.2012 Stato al 1° gennaio 2012

Contributi e prestazioni: cambiamenti a partire dal 1° gennaio 2012

Indice

	Cifre
Contributi	1-4
Prestazioni dell'AVS	5
Prestazioni dell'AI	6-7
Chiarimenti e altre informazioni	8-9

Contributi

1 Contributi dei lavoratori indipendenti

Le autorità fiscali comunicano il reddito netto, ossia il reddito da cui sono già stati dedotti i contributi AVS/AI/IPG. Le casse di compensazione determinano il reddito lordo applicando al reddito netto una formula specifica che tiene conto dei tassi di contribuzione applicabili. Pertanto, per i redditi superiori a quello massimo previsto dalla tavola scalare dei contributi, il reddito comunicato, tenendo conto dell'attuale tasso di contribuzione del 9,7 %, è considerato come un reddito del 90,3 % che deve essere aumentato al 100 %.

Se l'assicurato può dimostrare che il contributo minimo è già stato riscosso sul salario determinante di un'attività dipendente esercitata lo stesso anno, può esigere che i contributi dovuti siano riscossi applicando unicamente il tasso più basso della tavola scalare dei contributi (5,223%), se il reddito è al di sotto del limite inferiore della tavola scalare.

2 Contributi delle persone senza attività lucrativa

Il contributo massimo annuo AVS/AI/IPG delle persone senza attività lucrativa è pari a 50 volte il contributo minimo. Aumenta quindi dagli attuali 10 300 franchi – importo corrispondente a una sostanza di 4 milioni di franchi – a 23 750 franchi, a partire da una sostanza (compresa la capitalizzazione dei redditi conseguiti sotto forma di rendita) di 8,3 milioni di franchi.

Il coniuge non attivo è esentato dall'obbligo di versare contributi se l'altro coniuge è assicurato all'AVS quale persona esercitante un'attività lucrativa e versa contributi annui per un importo di almeno 950 franchi, ossia il doppio del contributo minimo. La disposizione si applica anche se il coniuge attivo ha già raggiunto l'età di pensionamento ordinaria (64 anni per le donne e 65 anni per gli uomini).

Gli studenti senza attività lucrativa versano il contributo minimo soltanto fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 25 anni. In seguito sono soggetti alle regole applicabili alle persone senza attività lucrativa (calcolo dei contributi in base alla sostanza e ai redditi conseguiti sotto forma di rendita).

Le persone che vanno in pensione anticipatamente nell'anno in cui compiono i 58 anni e non esercitano alcuna attività lucrativa continuano ad essere affiliate presso la cassa di compensazione fino allora competente. Quest'ultima è anche competente per l'affiliazione del coniuge senza attività lucrativa.

3 Salari complessivi

I salari complessivi sono presi in considerazione unicamente nell'agricoltura per i familiari che lavorano nell'azienda agricola.

4 Contributi dei salariati il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo

Dal 1° gennaio 2012 i salariati il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo pagano i loro contributi secondo il tasso valido per i contributi salariali, ossia il 10,3 % (AVS/AI/IPG), e non più secondo il tasso applicato ai lavoratori indipendenti. La tavola scalare dei contributi non è più applicabile. Essi devono inoltre versare un contributo alle spese amministrative.

Prestazioni dell'AVS

5 Accrediti per compiti assistenziali

Possono essere assegnati accrediti per compiti assistenziali agli assicurati che si occupano di un familiare bisognoso di cure non solo se quest'ultimo vive nella stessa economia domestica, ma anche se abita nelle vicinanze. La condizione è adempiuta se la persona che dispensa le cure abita al massimo a 30 chilometri di distanza o a un'ora di viaggio dal familiare bisognoso.

Prestazioni dell'AI

6 6^a revisione AI, primo pacchetto di misure

Il 1° gennaio 2012 entra in vigore il primo pacchetto di misure della 6^a revisione AI. Fedele al principio della priorità dell'integrazione sulla rendita, la revisione prevede una serie di misure volte all'integrazione degli assicurati e, in particolare, l'introduzione di nuovi strumenti che favoriscono la reintegrazione dei beneficiari di rendita:

Provvedimenti di reintegrazione: per migliorare la capacità al guadagno dei beneficiari di rendita AI, si possono attuare in ogni momento provvedimenti di reintegrazione. Oltre alle misure usuali (provvedimenti di reinserimento di durata illimitata, provvedimenti professionali, consegna di mezzi ausiliari), sono previste prestazioni di consulenza e accompagnamento degli assicurati.

Prestazione transitoria: se la rendita è stata ridotta o soppressa in seguito all'attuazione di provvedimenti di reintegrazione o perché l'assicurato ha ripreso un'attività lucrativa o aumentato il grado d'occupazione, in caso di nuova incapacità al lavoro può essere versata, a certe condizioni, una prestazione transitoria.

Esercizio di un lavoro a titolo di prova: questo provvedimento, della durata massima di sei mesi, permette all'assicurato di essere collocato in un'azienda per dimostrare le sue competenze e al datore di lavoro di appurare le capacità effettive dell'assicurato. Il datore di lavoro non è vincolato da un contratto di lavoro. L'assicurato riceve indennità giornaliera o continua a percepire la rendita.

Un'altra prestazione finanziaria importante è il contributo per l'assistenza, che consente alle persone beneficiarie di un assegno per grandi invalidi di vivere a casa propria nonostante la loro disabilità.

Un apposito foglio informativo contiene altri utili chiarimenti sul primo pacchetto di misure della 6a revisione AI.

7 **Assegni per grandi invalidi**

Sono stati fissati nuovi importi per l'assegno per grandi invalidi concesso agli assicurati adulti che vivono in istituto. In futuro, invece, gli assicurati minorenni, che vivono in istituto, non riceveranno più assegni.

Gli importi degli assegni per grandi invalidi dell'AI versati agli assicurati adulti sono i seguenti:

	in istituto	a casa
• in caso d'invalidità di grado elevato	464 franchi	1 856 franchi
• in caso d'invalidità di grado medio	290 franchi	1 160 franchi
• in caso d'invalidità di grado lieve	116 franchi	464 franchi

Chiarimenti e altre informazioni

8

Le casse di compensazione AVS, le loro agenzie e gli uffici Al forniscono le informazioni del caso. La lista delle casse di compensazione è pubblicata sulle ultime pagine degli elenchi telefonici e all'indirizzo Internet <http://www.avs-ai.info/andere/00150/index.html?lang=it>.

9

Questo promemoria presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali in vigore.



Publicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Edizione novembre 2011. Riproduzione parziale autorizzata a condizione di citarne la fonte.

Questo promemoria può essere richiesto alle casse di compensazione AVS, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 1.2012/i.

È disponibile anche su Internet, all'indirizzo www.avs-ai.info.